

DETERMINA n° 13 / 2020

Definizione della controversia

XXXXXXXXX / TELECOM ITALIA S.p.A.

GU14 / 428 / 17

IL DIRIGENTE DELLA “SEGRETERIA CORECOM SICILIA”

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CORECOM);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
 - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM SICILIA per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTO** l’art 19, comma 7, del “*Regolamento*” che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del *CORECOM* la definizione delle controversie di modesta entità aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente euro 500,00 (cinquecento).
- VISTA** l’istanza di definizione della sig.ra XXXXXXXXX acquisita in data 17.10.2017 al protocollo n. 53826;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;
- CONSIDERATA** **la posizione dell’istante:**
In data 10.02.2017 stipulava con Telecom un contratto di utenza telefonica relativa al numero fisso XXXXXXXXXXXX.
Dal mese di aprile 2017 la Telecom modificava unilateralmente le condizioni contrattuali originarie fatturando il conto telefonico ogni 28 giorni anziché 30 giorni come previsto.
In data 26.09.2017 la ricorrente presentava istanza di conciliazione lamentando l'unilaterale modifica contrattuale e richiedendo l'applicazione delle condizioni contrattuali originariamente previste oltre il rimborso delle somme ulteriormente esborsate secondo i criteri di fatturazione modificati dalla Telecom.
Successivamente alla presentazione dell’istanza di conciliazione veniva fissato l’incontro per la data del 14.11.2017 a cui però la Telecom preventivamente, con mail del 28.09.2017, comunicava di non aderire atteso che riteneva “di avere sempre agito nel pieno rispetto della normativa applicabile”.
Sempre con la mail *de qua* la Telecom rappresentava di aver impugnato innanzi il TAR del Lazio la delibera AGCOM n. 121/17/CONS (che disciplina i casi verosimili al presente procedimento), ritenendola illegittima sotto diversi profili;
In data 17.10.2017 l’istante, nel rispetto dei termini, depositava l’istanza per il procedimento di definizione e per il quale in data 09.01.2019 si teneva l’udienza di discussione ove l’utente non si presentava.
- CONSIDERATA** **la posizione dell’operatore Telecom Italia S.p.A.:**
La Telecom Italia S.p.A. benchè presente in audio-conferenza non presentava alcuna memoria difensiva.

CONSIDERATA la motivazione della decisione:

Preliminarmente si osserva che l'istanza presentata è proponibile ed ammissibile in quanto soddisfa i requisiti normativamente previsti di ammissibilità e procedibilità ex art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzioni delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.

In via ulteriormente preliminare in ordine alle domande avanzate in sede di presentazione dell'istanza di definizione del 17.10.2017 si evidenzia che le medesime contengono delle richieste non presenti nell'istanza di conciliazione depositata il 26.09.2017 e precisamente, la sig.ra XXXXXXXX, oltre ad il "ripristino delle scadenze mensilmente" ha richiesto in via novativa che le venga riconosciuto alternativamente il "diritto di recesso senza costi o penali".

Tale ultima richiesta non potrà essere accolta in quanto, secondo la vigente normativa che regola la Procedura di Definizione, nelle richieste contenute nell'istanza per il procedimento di definizione non possono essere inserite domande nuove rispetto a quelle presenti nell'istanza di conciliazione.

Sul punto relativo alla modifica unilaterale appare utile richiamare la delibera AGCOM n. 121/17/CONS del 15.03.2017 che stabilisce e sancisce definitivamente che la fatturazione per la telefonia fissa deve essere calcolata su base mensile (art. 1 comma 10).

Si rileva che al momento delle presentazioni di entrambe le istanze appariva cessata la materia del contendere atteso che le fatturazioni mensili erano già state recepite dalla compagnie telefoniche che offrono servizi per l'utenza fissa.

Infine, non essendosi svolto l'incontro relativo all'istanza di conciliazione per i motivi sopra esposti e vista la mancata presenza dell'istante all'udienza di definizione non si ritiene di dover riconoscere somme in favore dello stesso a titolo di rimborso per le spese di procedura.

DETERMINA

l'accoglimento della domanda presentata dalla sig.ra XXXXXXXX con l'istanza di definizione nei confronti della Telecom Italia S.p.A. e per l'effetto disporre la fatturazione del traffico telefonico fisso con cadenza mensile sebbene ad oggi risulti ormai cessata la materia del contendere rilevando all'uopo che, per le motivazioni di cui in premessa, la predetta Società, qualora non avesse già provveduto al rimborso, è tenuta alla restituzione dei giorni erosi nel primo ciclo di fatturazione successivo alla notifica della presente determina.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 09/06/2020

IL DIRIGENTE
SEGRETERIA CORECOM SICILIA
Arch. Francesco Di Chiara

